



# PROVINCIA DI VICENZA

## AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO

### SETTORE AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243  
Domicilio Fiscale: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza  
Uffici: Palazzo Franceschini - Folco, Contrà San Marco, 26 – 36100 Vicenza  
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

N. Registro: 143 /Acqua Suolo Rifiuti/2014 del 20/08/2014

Prot. n. 58338/AMB

**Oggetto:** D.Lgs. 152/2006; L.R. 3/2000 e loro successive modifiche ed integrazioni.  
Autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi [operazioni R13 R3 R4 e R5].  
**Società:** Insieme Società Cooperativa Sociale a r.l..  
**Sede legale:** Via Della Scuola, 255 in Comune di Vicenza.  
**Sede impianto:** Via dell'Industria, 37 in Comune di Grisignano di Zocco.

## IL DIRIGENTE

**Premesso che** con Deliberazione Provinciale n. 232 del 15/10/2013 è stato approvato il progetto ed autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impianto di recupero (operazioni R13, R3, R4 e R5) di rifiuti non pericolosi ubicato in via dell'Industria, in Comune di Grisignano di Zocco (VI);

**Dato atto che** con nota del 13/12/2013 (agli atti nella medesima data al protocollo n. 90136) la ditta ha trasmesso la dichiarazione del direttore lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato, ha comunicato la data di avvio dell'impianto, il nominativo del tecnico responsabile dell'impianto e ha presentato le garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R.V. n. 346 del 19/3/2013 (Polizza fideiussoria e Polizza assicurativa R.C. inquinamento);

**Visto** il documento di collaudo dell'impianto – a firma del dott. Michele Vincenzi, iscritto all'ordine dei Geologi della Regione Veneto al n. 207 – presentato in data 11/6/2014 e assunto al protocollo provinciale n. 41270 nella medesima data;

**Dato atto che** con nota prot. 49040 del 14/7/2014 è stato comunicato l'avvio del procedimento per il rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio, chiedendo contestualmente al Comune di Grisignano di Zocco e ad ARPAV di fornire, entro 30 giorni, ogni eventuale osservazione o indicazione utile al procedimento;

**Rilevato che,** nei termini previsti dalla nota prot. 49040/2014 di cui sopra, non sono pervenute osservazioni da parte del Comune e/o di ARPAV;

**Ritenuto,** per tutto quanto sopra riportato ed ai sensi degli artt. 26 e 27 della L.R. n. 3/2000, che sussistano i presupposti per procedere al rilascio dell'autorizzazione, per l'esercizio dell'impianto, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni di cui al presente provvedimento;

### Richiamati:

- il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16/8/2007, n. 20 che ha stabilito che “Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le Province ed i Comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21/1/2000, n. 3 e ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell'atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16/4/1985, n. 33 e ss.mm.ii.”;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 5/11/2009, con cui è stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque, e la successiva D.G.R. Veneto n. 842 del 15/5/2012, pubblicata sul BUR n. 43 del 5/6/2012, di modifica e approvazione del testo integrato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;
- la D.G.R. Veneto n. 346 del 19/3/2013 - successivamente modificata con D.G.R.V. n. 1347 del 28/7/2014;

**Visto** il D.Lgs n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i.;

**Visto** il D.Lgs. n. 49 del 14/3/2014;



**Visto** il D.M. 5/2/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la L.R. n. 3 del 21/1/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visti** l'art. 19 (sulle competenze della provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il decreto del Commissario Straordinario della Provincia n. 22 del 20/12/2012 di conferimento degli incarichi dirigenziali.

## **A U T O R I Z Z A**

la Società INSIEME Soc. Coop. Sociale a r.l. con sede legale ed impianto in via B. della Scuola, 255 nel Comune di Vicenza, all'esercizio dell'impianto per la messa in riserva e il recupero di rifiuti speciali, non pericolosi sito in Via Dell'Industria, 37 in Comune di Grisignano di Zocco.

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii., il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'esercizio ed ha validità fino al **20/8/2024**.

## **F A O B B L I G O**

Alla Società INSIEME Soc. Coop. Sociale a r.l. di procedere all'esercizio dell'impianto sito in Via Dell'Industria, 37 in Comune di Grisignano di Zocco nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

### **Aspetti generali.**

---

1. La Società dovrà rispettare l'organizzazione complessiva dell'impianto, le condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, esclusivamente nelle aree indicate, come richiamato nel *lay out* dell'impianto - Tavola 1 - allegata al documento di collaudo agli atti con prot. 41270 del 11/6/2014;
2. in riferimento a quanto previsto dal precedente punto, fermo restando il rispetto dei rifiuti accettabili all'impianto, con le relative quantità e operazioni consentite, sono ammesse, previa preventiva comunicazione alla Provincia, modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti esclusivamente ai fini dell'ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
3. la Società dovrà comunicare preventivamente a questo Servizio le eventuali variazioni che intende apportare alla gestione dell'impianto e informare tempestivamente la Provincia e l'A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell'esercizio corrente dell'attività;
4. la ditta dovrà tenere in impianto, a disposizione dell'autorità di controllo, un *lay out* preventivamente e costantemente aggiornato da cui risulti l'effettiva distribuzione degli spazi e in cui sia chiaramente individuata la collocazione di materiali gestiti come rifiuto, quelli per cui è cessata la qualifica di rifiuto e i restanti materiali, nelle fasi di stoccaggio e lavorazione.
5. La Società dovrà mantenere aggiornate le garanzie finanziarie in essere nelle modalità e nei termini previsti dalle D.G.R.V. n. 346/2013, come modificata dalla D.G.R.V. n. 1347/2014.
6. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Società dovrà trasmettere alla Provincia - tramite Posta Elettronica Certificata - una relazione sintetica sull'attività effettuata nell'anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti gestiti (in ingresso ed in uscita dall'azienda), distinti per singolo codice C.E.R., con indicazione degli impianti di destinazione.
7. In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, in caso di eventuale variazione della ragione sociale:
  - a) la Società dovrà comunicare preventivamente la variazione prevista congiuntamente alla richiesta di variazione dell'autorizzazione in essere, trasmettendo tempestivamente, a mezzo posta elettronica certificata:
    - i. copia dell'atto notarile attestante l'avvenuta variazione sociale della Società
    - ii. le garanzie finanziarie aggiornate con la nuova ragione sociale
8. In caso di eventuale cambio del legale rappresentante:
  - a) il legale rappresentate in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione prevista;
  - b) il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione di conformità dell'attività di gestione rifiuti e la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 10 del D.M. 5/2/1998 e ss.mm.ii.

## **Gestione delle aree.**

---

9. La Società dovrà mantenere un'adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante;
10. la Società dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d'uso, rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l'attività;

## **Gestione dei rifiuti.**

---

11. All'impianto potranno essere conferiti i rifiuti, con le relative specifiche operazioni consentite, di cui alle Tabella 1 dell'Allegato 1 al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
  - Il quantitativo massimo stoccabile di rifiuti in ingresso è definito in 21 t (R13)
  - Il quantitativo massimo stoccabile di rifiuti prodotti dall'attività è definito in 10 t
  - Il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti a recupero è definito in 8,5 t/giorno pari a 2.550 t/anno (considerando 300 giorni/anno);
12. in conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., all'interno dell'impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione rifiuti:
  - a) messa in riserva [R13] preliminare alle operazioni di effettivo recupero senza alcuna operazione di miscelazione: i rifiuti in uscita dovranno mantenere il medesimo codice di ingresso e dovranno essere destinati ad impianti che effettuino una delle operazioni da R1 a R12;
  - b) messa in riserva [R13] preliminare alle operazioni di selezione [R12] e recupero R3, R4, R5 svolte all'interno dell'impianto con produzione di manufatti e oggettistica nelle forme usualmente commercializzate (incluse apparecchiature) e di rifiuti residui. Ai rifiuti esitanti dalle operazioni di selezione e verifica dovrà essere attribuito il rispettivo codice del gruppo 19.12.XX e dovranno essere destinati ad impianti che effettuino una delle operazioni da R1 a R11. Qualora non sia possibile individuare un codice C.E.R. ricompreso all'interno delle voci 19.12.XX, potrà essere attribuito un codice C.E.R. diverso, ritenuto più appropriato per identificare il rifiuto.
13. Rispettare le procedure gestionali relative ai rifiuti e al controllo delle caratteristiche dei beni da avviare al riutilizzo derivanti dall'attività di recupero, secondo le modalità indicate nel documento di collaudo e nel progetto approvato con D.G.P. 232 del 15/10/2013;
14. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto, indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.
15. In conformità a quanto previsto nel progetto approvato, sui piazzali esterni non potranno svolgersi attività di gestione rifiuti ivi compreso il deposito degli stessi.

## **AVVERTE CHE**

1. La gestione tecnica dell'impianto dovrà avvenire in conformità a quanto previsto nella normativa ambientale e nel rigoroso rispetto delle condizioni e delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.
2. La gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti dovranno rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza e igiene sul lavoro e prevenzione incendi.
3. In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la Società è obbligata:
  - a) a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso.
  - b) ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
4. L'inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento di autorizzazione all'esercizio comporta l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.
5. Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di successive verifiche istruttorie o su segnalazione delle autorità di controllo.
6. Ai sensi dell'art. 23, comma 6, della L.R. 3/2000, per le varianti alla presente autorizzazione che non riguardino il processo tecnologico e non comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti

autorizzati, la Società resta impegnata ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all'esercizio dell'attività di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli impianti, ecc.

## **INFORMA CHE**

Il presente provvedimento rispetta il termine di 90 giorni di cui alla comunicazione prot. 49040 del 14/7/2014.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento viene redatto in due originali di cui uno conservato agli atti di questa Amministrazione e uno consegnato al legale rappresentante della Società INSIEME Soc. Coop. Sociale a r.l. Trasmesso in copia al Comune di Grisignano di Zocco (VI), al Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., alla Direzione Tutela Ambiente della Regione Veneto, all'Osservatorio Regionale Rifiuti di Treviso (TV).

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE**

F.to: Dott. Angelo Macchia

**Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo, n. 39/1993.**